

REGOLAMENTO

ARCHIVIO MARIO RIGONI STERN

ART. 1 - CARATTERE E FINALITÀ DELL'ARCHIVIO MARIO RIGONI STERN

Il Comune di Asiago ha istituito l'Archivio Mario Rigoni Stern per conservare e promuovere la memoria dello scrittore cui si onora di aver dato i natali. L'Archivio (d'ora in poi AMRS) conserva la documentazione dell'archivio personale dello scrittore donato dalla famiglia al Comune di Asiago con il fine di una corretta conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario.

L'AMRS favorisce la pubblica fruizione del materiale documentario e punta a facilitarne la più ampia conoscenza, inoltre esso è aperto all'acquisizione di altro materiale documentario inerente alla figura e all'opera di Mario Rigoni Stern per l'ampliamento e l'arricchimento delle fonti archivistiche, bibliografiche e documentarie.

L'AMRS è gestito con modalità che garantiscono l'integrità, la conservazione dei fondi e l'accesso per motivi di studio o ricerca nel rispetto della legislazione vigente. Nel perseguimento di questi obiettivi si tiene conto dei diritti e interessi legittimi dei titolari di diritti d'autore, delle persone citate nei documenti e degli utenti che ne fruiscono.

L'inventario dell'AMRS è disponibile all'indirizzo web del Comune, nella pagina dedicata, assieme al presente regolamento e alla modulistica approvata dall'ufficio competente.

ART. 2 – SEDE E ORARI DI ACCESSO

L'AMRS ha sede presso la Biblioteca comunale di Asiago in Palazzo Millepini. L'orario di apertura è il medesimo della Biblioteca e l'accesso all'archivio avviene solo su appuntamento.

ART. 3 - AMMISSIONE. MODALITÀ E NORME DI COMPORTAMENTO

Per essere ammessi alla consultazione della documentazione conservata presso l'AMRS gli utenti devono inoltrare annualmente richiesta scritta utilizzando l'apposito modulo disponibile all'indirizzo web del Comune, nella pagina dedicata.

Nel modulo dovranno essere specificati, in modo dettagliato, l'oggetto e lo scopo della ricerca.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi.

Gli utenti ammessi alla consultazione dell'AMRS devono firmare ad ogni accesso il registro delle presenze e la modulistica correlata.

Prima di accedere alla sala di consultazione gli utenti sono tenuti a depositare borse, zaini, cartelle o custodie per PC. Negli spazi di consultazione deve essere rispettato il silenzio e il comportamento deve essere tale da non disturbare gli altri utenti o danneggiare i documenti, le attrezzature e gli arredi.

È vietato introdurre nei locali dell'AMRS bevande, cibi ed ogni altra sostanza che possa compromettere la conservazione dei documenti.

Per i propri appunti è consentito agli utenti esclusivamente l'uso di lapis o PC.

ART. 4 - CONSULTAZIONE

La consultazione della documentazione è libera, gratuita e consentita solo alla presenza del personale addetto. Nella consultazione della documentazione l'utente si impegna al rispetto delle disposizioni contenute in:

- D. Lgs n. 196/2003, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, integrato con D. Lgs n. 101/2018 recante "Disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo";
- *Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica*, pubblicate ai sensi del D. Lgs n. 101/2018, art. 20, comma 4 (19 dicembre 2018);
- *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.), in particolare gli artt. 122-127.

Non è consultabile la documentazione riservata ai sensi dell'art. 122, comma 1 lett. a) del Codice, quella contenente dati sensibili o riferita a provvedimenti penali ai sensi dell'art. 122, comma 1 lett. b). L'autorizzazione alla consultazione di tale documentazione è concessa, dietro istanza dell'utente, dal Ministero dell'Interno, sentito il parere della competente Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Veneto e il Trentino Alto-Adige. Informazioni sulla consultabilità delle singole serie archivistiche sono riportate nell'inventario.

Non sono consultabili in originale i documenti in cattivo stato di conservazione e quelli di cui è disponibile la riproduzione digitale. La consultazione degli originali per specifiche necessità è concordata con i responsabili dell'AMRS.

La consultazione della documentazione deve essere richiesta tramite la compilazione del modulo specifico e sarà cura dei responsabili dell'AMRS fissare gli appuntamenti durante i quali potranno essere svolte le ricerche, tenendo conto dei tempi richiesti per le ricerche stesse, della disponibilità degli spazi e delle risorse. Le richieste verranno evase rispettando l'ordine cronologico di presentazione.

L'utente può richiedere fino a un massimo di 5 unità di conservazione al giorno. Ogni utente non può avere in consultazione più di 1 unità di conservazione per volta. La documentazione in corso di consultazione potrà essere mantenuta in deposito per 15 giorni. Qualora fossero introdotte limitazioni dalle autorità sanitarie i pezzi consultati potranno subire misure di quarantena ed essere esclusi dalla consultazione prima di essere disponibili per altri utenti.

È vietato alterare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo lo stato dei documenti in consultazione.

È altresì vietato apporre note o richiami sui documenti e alterarne l'ordine. I documenti ricevuti in consultazione vanno trattati con il massimo rispetto e restituiti al personale addetto nell'esatto ordine in cui sono stati consegnati.

ART. 5 - RICERCA PER CORRISPONDENZA

Nei limiti delle possibilità e delle risorse disponibili, l'AMRS svolge ricerche per corrispondenza evadendo le richieste di informazione scientifica solo quando l'oggetto risulta chiaramente delineato e circoscritto, anche attraverso l'indicazione dei riferimenti archivistici esatti. In caso di mancanza di tali riferimenti la consulenza può essere fornita allo studioso solo in termini di indicazioni di sezioni e serie/sottoserie utili allo studio che potrà essere svolto personalmente con le modalità di accesso indicate nel presente regolamento.

ART. 6 – RIPRODUZIONI

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 bis del Codice dei beni culturali (come modificato dalla L. 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 comma 171) la riproduzione dei documenti non soggetti a restrizioni di consultabilità è libera e gratuita, nel rispetto dei diritti d'autore, se effettuata con mezzi propri e con modalità che non comportino danneggiamento. La riproduzione di documenti con mezzi propri è consentita solo in seguito alla compilazione del Modulo di autodichiarazione nel rispetto del diritto d'autore e della normativa citata. Nel modulo è necessario specificare la segnatura archivistica dei documenti, la modalità di riproduzione e lo scopo per il quale la si richiede.

La dichiarazione di riproduzione dei documenti ha valore strettamente personale. L'utente non può utilizzare il materiale archivistico riprodotto per finalità non indicate nel modulo e non può cederlo. L'utilizzazione, in qualsiasi forma e modo, non autorizzata di materiale archivistico e documentario di proprietà dell'AMRS è perseguibile a termini di legge.

Non sono riproducibili integralmente scritti inediti.

L'AMRS potrà mettere a disposizione un servizio di fotoreproduzione i cui costi sono esplicitati nel tariffario allegato al presente Regolamento. L'utente è tenuto alla compilazione di una richiesta di riproduzione che verrà accettata formalmente dall'AMRS una volta eseguito il pagamento dovuto.

I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite piattaforma PagoPA.

L'AMRS non emette fattura. Possono tuttavia essere rilasciate, su richiesta, dichiarazioni ai sensi del DPR 633/1972, art. 10, che attestino l'avvenuto ed effettivo pagamento.

Nel caso venga richiesto all'istituto di riprodurre materiale documentario, esso dovrà essere selezionato e segnalato dall'utente. I documenti dell'AMRS eventualmente selezionati per la riproduzione devono essere mantenuti nell'ordine in cui si trovano nell'unità di conservazione e non devono essere rimossi per nessuna ragione.

ART. 7 – PUBBLICAZIONE

Due copie delle pubblicazioni a stampa in cui sono stati utilizzati, anche in modo parziale, materiali dell'AMRS devono essere depositate presso di esso. Va depositata una copia delle tesi di laurea o di dottorato in cui siano stati utilizzati materiali di proprietà dell'AMRS.

La citazione archivistica dovrà essere la seguente: "Comune di Asiago, Archivio Mario Rigoni Stern, Sezione ..., Serie/sottoserie ..., fascicolo/unità ...".

In vista di eventuale pubblicazione parziale o totale dei documenti consultati, gli interessati dovranno ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli aventi diritto.

ART. 8 – PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI RIPRODOTTI

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 bis del Codice dei beni culturali (come modificato dalla L. 4 agosto 2017 n. 124, art. 1, comma 171) è libera la divulgazione delle riproduzioni legittimamente acquisite, purché non a scopo di lucro. La pubblicazione deve essere notificata all'AMRS tramite apposito modulo di comunicazione.

L'autorizzazione alla pubblicazione o all'utilizzazione per scopi editoriali e, in generale, all'utilizzo per fini di lucro di riproduzioni tratte dall'AMRS deve invece essere richiesta dagli utenti tramite modulo di autorizzazione, da presentare in bollo (se dovuto). L'istanza deve essere rivolta alla Giunta municipale di Asiago. Il richiedente è tenuto al pagamento dei diritti di pubblicazione pari a tre volte la tariffa di fotoreproduzione.

ART. 9 - SEZIONE BIBLIOTECA

I documenti che fanno parte della Sezione biblioteca sono liberamente consultabili e tutti i volumi sono esclusi dal prestito. La riproduzione e pubblicazione, anche parziale, delle opere sono consentite all'utente previa acquisizione delle liberatorie degli autori o degli aventi diritto per il materiale inedito. In base alla normativa vigente è esclusa dalla consultazione la memorialistica trasmessa in forma privata per la quale non siano decorsi i termini di 70 anni dall'invio.

ART. 10 – SANZIONI

L'utente che danneggi il patrimonio dell'AMRS è tenuto a un risarcimento la cui entità verrà valutata a seconda della tipologia del danno.

Qualunque inosservanza del presente Regolamento potrà comportare il rifiuto di ulteriori richieste di consultazione e di riproduzione e, nei casi più gravi, dell'accesso all'AMRS.